



AVV. ALESSIA PANICHI
Via Mazzini n. 8
57023 Cecina (LI)
tel 0586.681886
alessiapanichi@libero.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sezione fallimentare

ORIGINALE

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (ex art. 7 L. 3/2012)**

La sig.ra SACCHI MARIA ROSA (SCCMRS40C55G713Q), nata a Pistoia il 15.3.1940 e residente in Cecina (LI) Via Terra dei Ceci n. 30/A, titolare dell'omonima ditta individuale, cf: 01037490495, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA PANICHI del foro di Livorno (PNCLSS72M44E625Q) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cecina (LI), Via Mazzini n.8, come da procura speciale apposta in calce al presente atto.

Con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 06 233 231 023, e/o all'indirizzo pec : alessiapanichi@pec.ordineavvocatilivorno.it

premesse che

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un imprenditore di piccole dimensioni, che svolge attività di rivendita tabacchi;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite,
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: contrazione delle dimensioni dell'azienda nel 2013 a seguito di cessione della precedente attività che già aveva

accumulato debiti; conseguente riduzione fisiologica del volume di affari e della diminuzione della clientela; congiuntura economica non favorevole a livello generale;

- pertanto, in presenza di sovra-indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del dott. Alessandro Bettaccini, quale gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi OCC - Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno- con provvedimento n. 18/2017 del 28.6.2017 (all.D.3), la proposta di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento, allegata sub D, di cui si riportano testualmente i punti salienti:

3 – CAUSE DEL SOVINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Lo squilibrio trova le sue cause nei seguenti fattori:

la crisi si origina nella contrazione della dimensione dell'azienda nel 2013 a seguito si cessione della precedente attività che già aveva accumulato debiti per importi rilevanti. La riduzione fisiologica del volume di affari a causa della ridotta dimensione aziendale e della diversa composizione delle merci vendute con minori ricarichi e patologica a causa della crisi di congiuntura ha portato ad uno squilibrio finanziario che non può trovare soluzione con le modeste entrate reddituali della proponente.

Il proponente attualmente sta svolgendo l'attività di rivendita tabacchi e gode di una pensione di vecchiaia.

Negli anni precedenti il 2013 svolgeva l'attività di bar gelateria nel porto turistico di Cecina. Per effetto del mancato rinnovo della licenza da parte dell'autorità preposta, nel 2013 ha ceduto l'azienda alla Cecina Servizi Portuali Srl per il corrispettivo di Euro 40.000,00 ed ha aperto l'attuale rivendita. A causa delle ridotte dimensioni, il volume di affari non supera mai i 35 mila Euro annui ed il reddito non va mai oltre i 29 mila Euro toccando, nel 2013, i 4 mila. La crisi economica degli anni interessati non ha certo aiutato l'attività della proponente.

La posizione debitoria nasce da una precedente gestione (ante 2013) non oculata dell'attività di impresa, soprattutto sul lato fiscale. Molte pendenze con l'Agenzia della Riscossione nascono infatti già prima della cessione di azienda citata. La contrazione dell'attività ha aggravato la posizione. Un ulteriore peggioramento è stato segnato con l'accertamento fiscale subito nel 2014 per l'anno d'imposta 2011 sfociato con un'adesione all'accertamento rateizzata una prima volta e rinnovata nella rateizzazione per impossibilità di sostenere l'originaria rata. Attualmente restano da versare n. 6 rate da circa Euro 960 ciascuna.

Nella tabella successiva si riportano gli importi delle singole obbligazioni con specifica di eventuali privilegi/prelazioni e indicazioni delle causali e delle motivazioni delle obbligazioni stesse.

| Creditore | Debito originario | Natura del debito | Debito residuo | Impegno mensile nominale |
|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| Studio Morando | 20600,00 | Prestazioni professionali | 20600,00 | 500,00 Euro ogni 90 giorni |
| Mengozi | 5452,00 | Debito commerciale | 2500,00 | 100,00 Euro ogni 60 giorni |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Enegan | 17570,00 | Debito commerciale | 14450,00 | Come da atto di precetto |
| Camping Foce Cecina | 9512,03 | Debito commerciale | 7000,00 | 7000,00 Euro in contenzioso |
| Agenzia della riscossione | 24416,04 | Debiti erariali | 24416,04 | |
| Agenzia Entrate | 6686,59 | Debiti erariali | 5735,32 | circa 960 Euro ogni 3 mesi |
| Agenzia Entrate | 5953,75 | Debiti erariali | 5953,75 | circa 320 Euro ogni 3 mesi |
| Agenzia Entrate | 4218,00 | Debiti erariali | 5241,77 | Imposte 2015 contestato con avviso di irregolarità |
| Servizio Elettr.Nazionale | 10208,85 | Somministrazione energia | 10208,85 | Decreto ingiuntivo del 06/10/17 |
| Spese legali per decr.ing. | 685,50 | | 685,50 | Decreto ingiuntivo del 06/10/17 |
| Totale | 105302,76 | | 96791,23 | |

Totale posizione debitoria al 15/09/2017: Euro 96.791,23

Totale impegni mensili: Euro 426,67 (rapportati gli impegni trimestrali al mese)

Da tale debitoria vanno ovviamente decurtati i pagamenti successivi alla data odierna.

4 – ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI

DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

4.1 Studio Morando: trattasi del debito maturato verso lo studio commerciale per prestazioni professionali. Tale credito è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 Codice Civile;

4.2 Mengozzi: trattasi di debito commerciale chirografario;

4.3 Enegan: trattasi di debito contratto per la somministrazione di energia elettrica. Chirografario;

4.4 Camping Foce Cecina: tale credito è per Euro 7.000,00 in contenzioso. Chirografario;

4.5 Agenzia delle Riscossione:

| Cartella | Ente creditore | Oggetto | Notifica | Anno di rif. | Importo | Rat. | Privilegi |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------|---------|------|---------------|
| n. 06120030015750306 | Comune di Cecina | Tares | 28/03/2003 | 2001 | 289,16 | no | Art. 2752 con |
| n. 06120050023670733 | Agenzia Entrate | Ritenute alla fonte | 19/09/2005 | 2001 | 56,39 | no | Art. 2752 con |
| n. 06120060022529341 | Dir. Prov. Lavoro | Sanzioni amm. 689/81 | 04/08/2006 | 2005 | 2679,71 | no | no |
| n. 06120080004938555 | Agenzia Entrate | Sanzioni | 18/03/2008 | 2004 | 1069,63 | no | no |
| n. 06120090028763320 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 06/11/2009 | 2007 | 4794,98 | no | Art. 2752 con |
| n. 06120100020937955 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 06/09/2010 | 2008 | 2454,97 | no | Art. 2752 con |
| n. 06120110000732977 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 30/04/2011 | 2002 | 4229,5 | no | Art. 2752 con |
| n. 06120110013438292 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 22/06/2011 | 2007 | 2551,81 | no | Art. 2752 con |
| n. 06120120001265585 | Agenzia Entrate | Ritenute alla fonte | 23/03/2012 | 2008 | 759,88 | no | Art. 2752 con |
| n. 36120120000015437 | INPS | DM10 | 22/03/2012 | 2010 | 31,91 | no | Art. 2753 |
| n. 36120120000015437 | INPS | DM10 | 22/03/2012 | 2011 | 1850,31 | no | Art. 2753 |
| n. 06120120004251087 | Tribunale di Livorno | Multe e ammende | 10/07/2012 | 2011 | 441,88 | no | no |
| n. 36120120000886203 | INPS | Spese di notifica | 27/10/2012 | 2012 | 4,11 | no | no |
| n. 36120120000886203 | INPS | DM10 | 27/10/2012 | 2012 | 850,23 | no | Art. 2753 |
| n. 36120120000974549 | INPS | Spese di notifica | 07/11/2012 | 2012 | 4,11 | no | no |
| n. 36120120000974549 | INPS | DM10 | 07/11/2012 | 2012 | 567,87 | no | Art. 2753 |
| n. 36120120001222619 | INPS | Spese di notifica | 04/12/2012 | 2012 | 4,11 | no | no |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|------|-----------------|----|-----------|
| n. 36120120001222619 | INPS | DM10 | 04/12/2012 | 2012 | 86,64 | no | Art. 2753 |
| n. 06120130005003360 | Dir. Prov. Torino | Canone RAI | 16/08/2013 | 2012 | 534,15 | no | no |
| n. 36120140000242441 | INPS | Spese di notifica | 11/06/2014 | 2014 | 4,11 | no | no |
| n. 36120140000242441 | INPS | DM10 | 11/06/2014 | 2014 | 1115,44 | no | Art. 2753 |
| n. 06120140006795314 | INAIL | Premio | 29/07/2014 | 2013 | 35,14 | no | Art. 2754 |
| Totale | | | | | 24416,04 | | |

4.6 Agenzia delle Entrate: piano di ammortamento relativo alla rateizzazione dell'accertamento con adesione in merito all'atto T8HA1I300430/2015 per l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 n. T8HI1I300505/2014;

4.7 Enel Energia: trattasi di debito contratto per la somministrazione di energia elettrica. Chirografario.

Dall'analisi della documentazione consegnata è possibile ritenere che il comportamento della Sig.ra Sacchi non costituisca in nessun modo "atto in frode ai creditori" laddove la nozione di "atti in frode" intenda la disposizione di atti con valenza ingannevole con la presupposizione che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio del creditori.

Il sovrindebitamento della Sig.ra Sacchi non deriva da un ricorso al credito non proporzionato ed è stato causato da una serie di concause:

- necessità di riduzione della propria attività in virtù di una cessione di azienda dovuta all'impossibilità di gestire l'azienda ceduta per effetto del venire meno delle necessarie licenze;
- riduzione conseguente del volume di affari;
- gestione fiscale e previdenziale ante cessione non controllata adeguatamente con esposizione crescente verso l'Amministrazione Finanziaria;
- aggravarsi della posizione per accertamento fiscale sfociato con accertamento con adesione.

Purtroppo, in certi casi, e secondo l'esperienza del sottoscritto in qualità di commercialista, non è raro che talune imprese si indebitino con il fisco (o con gli istituti previdenziali) con la convinzione di poter ripianare in seguito la posizione grazie allo strumento del ravvedimento operoso o della rateizzazione perdendo poi di vista l'importo effettivo del debito contratto che, alla fine, diventa di difficile gestione e restituzione.

E' pur vero che il reddito medio della Sig.ra Sacchi composto, come detto, da pensione e reddito d'impresa si è assestato:

- 2013 – Euro 10.999
- 2014 – Euro 32.334
- 2015 – Euro 29.443
- 2016 – Euro 32.865

Ciò fa dubitare il sottoscritto sul reale tenore di vita tenuto dalla ricorrente in quanto il reddito disponibile, pur al netto delle tasse e contributi IVS, si

assesterebbe sempre intorno ai 20.000 Euro e, se è vero che la Sig.ra Sacchi, per vivere ha una necessità mensile che viene dichiarata intorno ai 600 Euro, avrebbe avuto almeno 8/10 mila Euro annui a disposizione per la riduzione dei debiti contratti.

5 – RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL PROPONENTE

Non risultano protesti negli ultimi cinque anni. Tuttavia, il ricorso al credito da parte del proponente è assai limitato sia per il reddito esiguo che per l'insussistenza di proprietà immobiliari. Da notare, che l'originario piano di rateizzazione dell'accertamento con adesione non è stato onorato e, perciò, è stato richiesto un nuovo piano: di questo nuovo piano sono state pagate le prime due rate mentre la terza è in scadenza nei giorni in cui viene redatto il presente atto.

Non risultano azioni esecutive individuali nei confronti del proponente, ma risulta un atto di precetto da parte di Enegan Spa per i citati Euro 14.450,07 per il quale a giorni vi sarà l'udienza per ingiunzione a pagamento.

6 – INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

7 – INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI

Non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

8 – PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL PROPONENTE

Il proponente non dispone di patrimonio immobiliare.

9 – PATRIMONIO MOBILIARE DEL PROPONENTE

Il proponente dispone di un'azienda esercente rivendita di tabacchi con partita Iva 01037490495 sita in Cecina Via dei Ceci 30/A.

10 – ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E FINANZIARIA DEL PROPONENTE

Il proponente dispone di una pensione di circa Euro 13 mila lordi annui per un netto di circa 950 Euro/mese su 12 mesi (900 Euro circa su 13 mensilità). Inoltre, dispone del reddito di impresa derivante dall'attività più volte citata. Tale reddito lordo, ovviamente variabile, si è assestato in Euro 4.217 nel 2013, Euro 18.661 nel 2014, Euro 15.622 nel 2015 ed Euro 19.045 nel 2016.

Va fatto rilevare che in data 22/08/2017 l'INPS ha notificato al proponente una lettera per avvertirla che le saranno trattenute dalla pensione Euro 3.570,36 poiché sono state precedentemente corrisposte quote di pensione non spettanti.

La proponente non necessita di significativi importi per la sussistenza, alloggiando attualmente dalla sorella la quale sostiene le spese per le utenze, mentre per le necessità di trasporto quotidiano se ne fa carico il figlio. Una valutazione equa della somma mensile necessaria per la sussistenza si aggira intorno a Euro 600,00. Prendendo a base i redditi medi sopra riportati, si può supporre quanto segue:

- ✓ reddito netto da pensione Euro 900,00/mese

- ✓ reddito netto d'impresa Euro 12.000 da cui togliere Euro 3.200,00 circa per IVS = Euro 8.800,00 – imposte circa 800 = Euro 8.000,00/12 = Euro 666,67 prudenzialmente stimabili in Euro 500/mese
- ✓ Totale reddito netto mensile: Euro 1.400,00
- ✓ Sussistenza mensile Euro 600,00
- ✓ Importo disponibile mensile Euro 800,00 dal quale, però, è necessario decurtare l'importo di Euro 3570,36 che l'INPS non ha dichiarato in quanto rate sarà detratto. Ciò fa scendere l'importo disponibile in prudenziali Euro 500,00.

13 – CONCLUSIONE

La proposta di accordo di composizione della crisi che formula il debitore è un *accordo dilatorio con remissione parziale del debito* senza l'intervento di terzi.

Ciò premesso, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovrindebitamento tenendo conto delle tipologie di debiti e garantendo per quanto possibile una *par condicio creditorum*:

- **pagamento integrale del creditore Agenzia delle Riscossione per quanto riguarda i debiti e sanzioni per ritenute alla fonte per dipendenti: Euro 816,27;**
- **pagamento del restante debito verso Agenzia della Riscossione per il 20% in 72 mesi;**
- **pagamento del debito verso Agenzia Entrate per il 20% in 72 mesi;**
- **pagamento dei debiti commerciali nella ragione del 20% in 72 mesi.**

In questo modo, il 20% del totale residuo ammonterebbe a Euro 19.195,00 (Euro 96.791,23 – Euro 816,27 = Euro 95.975,96 x 20% = Euro 19.195,00) che diviso n. 72 mesi va a dare un impegno mensile di circa Euro 266,60 (prudenzialmente Euro 300,00).

La proponente si impegna a garantire in prededuzione il pagamento integrale del compenso come pattuito con l'O.C.C. e pari ad Euro 2.000,00 oltre accessori ed Iva di legge.

La proponente si impegna al pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed esecuzione del piano presentato (spese di procedura, pubblicità, prestazioni professionali per eventuali incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento).

15 – ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA'

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. 3/2012, il sottoscritto Gestore della Crisi, per conto dell'OCC,
verificata

- la completezza della documentazione depositata;

- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante e comprovati dagli estratti degli uffici tributari;
- la ragionevole continuità e costanza del reddito da pensione e da impresa;

ATTESTA

La ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la soluzione della crisi da sovrindebitamento che la Sig.ra Sacchi Maria Rosa intende sottoporre al vaglio dei creditori e del Tribunale in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

16 – ATTESTAZIONE DI INCAPIENZA DEI BENI IMMOBILI GRAVATI DA IPOTECA EX ART. 7 COMMA 1 L. 3/2012

Non esistono beni immobili intestati alla ricorrente.

17 – GIUDIZIO SULLA EVENTUALE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La ricorrente non dispone di beni patrimoniali immobili o mobili da liquidare. Qualora dovesse procedere ad una vendita dell'azienda, visto il volume di affari esiguo e lo stato di necessità, si potrebbe avere un ricavato forse leggermente superiore a quanto proposto nel piano. Tuttavia, la cessione dell'azienda dovrebbe scontare le imposte sull'avviamento e la conclusione del contratto potrebbe arrivare anche dopo i 72 mesi proposti con ulteriore aggravio della posizione debitoria.

- la composizione dei debiti, alla data del 27.10.2017, è indicata nell'allegato sub D, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi sub D.10.

Tutto ciò premesso la sig.ra Sacchi Maria Rosa –debitore-, rappresentata e difesa *ut supra*, unitamente al Dottor Alessandro Bettaccini, che la coadiuva quale Gestore della crisi,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

DISPONENDO ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, adottare ogni altra pronuncia che sarà ritenuta opportuna, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Si allega:

A-procura speciale;

B-contributo unificato di euro 98 e marca di euro 27 per diritti di notifica;

C-indice documenti;

D- proposta di accordo e relativa documentazione in allegato (all.1-14):

all.1) registri IVA 2014, 2015, 2016, situazione economica al 31.12.2014 e al 31.12.2015

all.2) accertamento x l'anno di imposta 2011, nuovo piano rateale 1.6.2017, piano di ammortamento 20.10.2015

all.3) dichiarazione di indipendenza dell'O.c.c.

all.4) estratto di ruoli

all.5) visura storica e dichiarazione versamenti rateali

all.6) dichiarazione dei redditi PF 2017

all.7)avviso irregolare 2017 e 2016

all.8) stato di famiglia autocertificazione

all.9) dichiarazione conformità scritture contabili

all.10) elenco creditori

all.11) dichiarazione dei redditi PF 2014

all.12) dichiarazione dei redditi PF 2015

all.13) dichiarazione dei redditi PF 2016

all.14) atto di cessione di azienda.

Dichiarazione di valore della controversia:

Si dichiara, ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n 115 Art. 13, che il valore della presente controversia è fissato per materia e che all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella misura di Euro 98,00, oltre euro 27 per diritti di notifica.

Con osservanza.

Cecina, 7.11.2017

Avv. Alessia Panichi



Tel. 0586/210000
11.12.17

TRIBUNALE DI LIVORNO

Cancelleria Fallimentare

C.P. 19/2017 Sovraindebitamento Sacchi Maria Rosa

INTEGRAZIONE EX ART 9 COMMA 3-TER L. 3/2012

Ill.mo Dott. Gianmarco Marinai,

il sottoscritto Dott. Alessandro Bettaccini, nominato gestore della crisi dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel ricorso per sovraindebitamento ex L. 3/2012 presentato dalla Sig.ra SACCHI MARIA ROSA rappresentata dall'avv. Alessia Panichi,

premesso

che la SV Ill.ma ha notificato in data 29/11/2017 la richiesta di integrazioni ex art. 9 comma 3-ter L. 3/2012;

ESPONE

Quanto segue:

1 - Composizione dei debiti erariali

Il sottoscritto ha inserito nella Relazione particolareggiata la seguente tabella che ripropone con una minima correzione dovuta agli interessi moratori decorsi dal momento in cui lo scrivente ha effettuato l'interrogazione presso l'Agenzia della Riscossione e il momento in cui lo



stesso ha notificato a norma dell'art. 9 comma 1 secondo periodo L. 3/2012

il ricorso depositato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia della

Riscossione, la quale ha risposto in data 04/12/2017 confermando gli

importi indicati nel ricorso e aggiungendo Euro 132,18 di interessi:

| Cartella | Ente creditore | Oggetto | Notifica | Anno di rif. | Importo | Rat. | Privilegio |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|------|-------------------|
| n. 06120030015750306 | Comune di Cecina | Tares | 28/03/2003 | 2001 | 290,10 | no | Art. 2752 comma 4 |
| n. 06120050023670733 | Agenzia Entrate | Ritenute alla fonte | 19/09/2005 | 2001 | 56,59 | no | Art. 2752 comma 1 |
| n. 06120060022529341 | Dir. Prov. Lavoro | Sanzioni amm. 689/81 | 04/08/2006 | 2005 | 2690,73 | no | no |
| n. 06120080004938555 | Agenzia Entrate | Sanzioni | 18/03/2008 | 2004 | 1074,27 | no | Art. 2752 comma 1 |
| n. 06120090028763320 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 06/11/2009 | 2007 | 4818,87 | no | Art. 2752 comma 4 |
| n. 06120100020937955 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 06/09/2010 | 2008 | 2467,68 | no | Art. 2752 comma 4 |
| n. 06120110000732977 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 30/04/2011 | 2002 | 4252,05 | no | Art. 2752 comma 4 |
| n. 06120110013438292 | Rosignano Energia Amb. | Tares | 22/06/2011 | 2007 | 2565,5 | no | Art. 2752 comma 4 |
| n. 06120120001265585 | Agenzia Entrate | Ritenute alla fonte | 23/03/2012 | 2008 | 763,09 | no | Art. 2752 comma 1 |
| n. 36120120000015437 | INPS | DM10 | 22/03/2012 | 2011 | 1897,60 | no | Art. 2753 |
| n. 06120120004251087 | Tribunale di Livorno | Multe e ammende | 10/07/2012 | 2011 | 441,88 | no | no |
| n. 36120120000886203 | INPS | Spese di notifica | 27/10/2012 | 2012 | 4,11 | no | no |
| n. 36120120000886203 | INPS | DM10 | 27/10/2012 | 2012 | 855,17 | no | Art. 2753 |
| n. 36120120000974549 | INPS | Spese di notifica | 07/11/2012 | 2012 | 4,11 | no | no |
| n. 36120120000974549 | INPS | DM10 | 07/11/2012 | 2012 | 572,66 | no | Art. 2753 |
| n. 36120120001222619 | INPS | Spese di notifica | 04/12/2012 | 2012 | 4,11 | no | no |
| n. 36120120001222619 | INPS | DM10 | 04/12/2012 | 2012 | 87,36 | no | Art. 2753 |
| n. 06120130005003360 | Dir. Prov. Torino | Canone RAI | 16/08/2013 | 2012 | 537,24 | no | no |
| n. 36120140000242441 | INPS | Spese di notifica | 11/06/2014 | 2014 | 4,11 | no | no |
| n. 36120140000242441 | INPS | DM10 | 11/06/2014 | 2014 | 1125,67 | no | Art. 2753 |
| n. 06120140006795314 | INAIL | Premio | 29/07/2014 | 2013 | 35,32 | no | Art. 2754 |
| Totale | | | | | 24548,22 | | |

Da tale resoconto si deduce che gli unici debiti non falcidiabili sono quelli

relativi alla Cartella n. 06120050023670733 di Euro 56,59 e alla Cartella n.

06120120001265585 per Euro 763,09 relativi a ritenute alla fonte (righe n. 2 e n. 9 della tabella). Non sono riportati debiti per IVA.

Tuttavia, dall'analisi dell'atto di adesione n. T8HA1I300430/2015 relativo all'accertamento per l'anno d'imposta 2011 si deriva un **debito Iva di Euro 1.428,44** non iscritto a ruolo in quanto oggetto di rateizzazione.



Quindi, riepilogando:

debiti non falcidiabili

- **Ritenute alla fonte Euro 819,68**
- **Iva Euro 1.428,44**

Totale debiti non falcidiabili Euro 2.248,12

2 – Assoggettabilità ad altre procedure concorsuali

La ricorrente è in contabilità semplificata ed ha prodotto, quindi, solo i registri Iva. Perciò, per l'analisi dell'eventuale superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F., il sottoscritto si basa sulle dichiarazioni dei redditi prodotte per i tre anni precedenti e sull'analisi del libro cespiti ammortizzabili.

Nella tabella seguente la dinamica dei parametri dimensionali dettati dall'art. 1 L.F.:

| | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Attivo patrimoniale | 5.540,37 | 5.540,37 | 8.415,12 | |
| Ricavi lordi | 19321 | 17466 | 21615 | |
| Debiti | | | | 96923,41 |

Dai dati riportati si deduce la **non fallibilità** della ricorrente per mancato superamento nei tre anni precedenti di almeno un indice dimensionale.

3 – Natura liquidatoria del piano

Il piano proposto è liquidatorio. La scelta è dettata dai seguenti motivi:

- come evidenziato nel ricorso, il reddito mensile medio si attesta su circa 1.400,00 Euro (Euro 900,00 da pensione + circa Euro 500,00 da impresa);
- i debiti garantiti da privilegio ammontano a Euro 20.861,93 verso l'Erario + Euro 20.600,00 per debiti verso professionisti per un totale di **Euro 41.461,93**. Tale importo, a norma del comma 4 dell'art. 8 L. 3/2012, non può godere di una dilazione superiore ad un anno dall'omologazione, salvo sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Una dilazione in 12 mesi dei debiti privilegiati darebbe un impegno mensile di Euro 3.455,17 (Euro 41.461,93/12) assolutamente insostenibile dalla

ricorrente dati i redditi di cui sopra e le spese di cui al successivo punto 4;

- l'unico bene patrimoniale della ricorrente è costituito dall'azienda di rivendita tabacchi: come sopra evidenziato e come più volte sottolineato nel ricorso, l'azienda è di piccolissime dimensioni con un attivo patrimoniale costituito da pochi beni materiali (come da inventario allegato) e da un volume di affari che non supera mai i 30 mila Euro annui. La liquidazione dei beni singolarmente considerati non potrà che fruttare qualche migliaio di Euro, assolutamente insufficiente per far fronte ad un piano liquidatorio. Tuttavia, in considerazione dei redditi d'impresa mediamente prodotti (circa 18/19 mila Euro/anno come certificato dalle dichiarazioni dei redditi), sarebbe verosimile un'eventuale cessione dell'azienda intesa come *universitas* (comprese, quindi, le licenze, autorizzazioni e avviamento) per un prezzo di circa Euro 20.000,00 che potrebbe portare al soddisfacimento di circa il 20% dei creditori (in questo caso, si richiama anche la possibilità di una dilazione oltre l'anno dei debiti privilegiati in quanto liquidati i beni mobili su cui insiste il



privilegio a norma del citato art. 8 comma 4 L 3/2012). Nel

dettaglio:

- ✓ Debiti totali Euro 96.923,41
- ✓ Debiti non falcidiabili Euro 2.248,12
- ✓ Debiti falcidiabili Euro 94.675,29.

Un eventuale ricavato dalla vendita dell'attività a Euro 20.000,00 darebbe una soddisfazione del **21,13%** dei debiti falcidiabili.

Corre l'obbligo di ricordare che la vendita dell'attività di tabaccheria è soggetta a restrizioni (cessione a sola persona fisica e possesso dei locali dove viene esercitata l'attività) che potrebbero rendere non agevole la liquidazione dell'azienda.

4 – Fabbisogno mensile per il mantenimento proprio

Di seguito uno schema dettagliato del fabbisogno mensile:

| | Vitto | Altri beni di consumo | Medicinali | Visite mediche | Vestiaro calzature | Trasporti | Telefono | Cura della persona | |
|-----------|-------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----|
| GENNAIO | 310 | 210 | 12 | 50 | | 60 | 20 | | 662 |
| FEBBRAIO | 280 | 180 | 80 | | 130 | 50 | 20 | | 740 |
| MARZO | 310 | 230 | | 270 | 20 | 70 | 20 | 60 | 980 |
| APRILE | 300 | 250 | 15 | | 15 | 60 | 20 | | 660 |
| MAGGIO | 310 | 190 | 23 | 120 | | 70 | 20 | | 733 |
| GIUGNO | 300 | 200 | 110 | | 38 | 50 | 20 | 60 | 778 |
| LUGLIO | 300 | 200 | 34 | 80 | 120 | 60 | 20 | | 814 |
| AGOSTO | 310 | 160 | 21 | | 22 | 50 | 20 | | 583 |
| SETTEMBRE | 310 | 205 | 12 | 70 | | 80 | 20 | | 697 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|---------------|
| OTTOBRE | 300 | 210 | 45 | 50 | | 60 | 20 | 60 | 745 |
| NOVEMBRE | 310 | 190 | 29 | | 31 | 50 | 20 | | 630 |
| DICEMBRE | 300 | 250 | 14 | 120 | 80 | 70 | 20 | 60 | 914 |
| | | | | | | | | | 8936 |
| Media mensile | | | | | | | | | 744,67 |

Il fabbisogno mensile può essere, quindi stimato in circa 750 Euro,
 prudenzialmente arrotondabili a **Euro 800,00/mese.**

Con Ossequio

Piombino, 11/12/2017

Il Gestore della Crisi

Dott. Alessandro Bettaccini

Si allega:

1 – inventario dei beni